

REGOLAMENTO (CE) N. 426/2003 DELLA COMMISSIONE
del 6 marzo 2003

relativo alla redistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 995/2002 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 995/2002 della Commissione, dell'11 giugno 2002, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 2002-30 giugno 2003) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 995/2002 ha previsto l'apertura, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, di un contingente tariffario di 50 700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. A norma dell'articolo 6 di tale regolamento, i quantitativi non utilizzati vengono redistribuiti tenendo conto dei diritti di importazione effettivamente utilizzati alla fine di febbraio 2003, indicando la ripartizione per i prodotti A e i prodotti B,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 995/2002 ammontano a 8 663,6 tonnellate.

2. La ripartizione prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 995/2002 è la seguente:

- 5 200 tonnellate per i prodotti A,
- 3 463,6 tonnellate per i prodotti B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 37.